

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 7 gennaio 2009, n. 58

Presidente Sciarelli - Relatore Roselli - Ricorrente Basciu

- Ritenuto

che con sentenza del 25 febbraio 2005 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da Luigi Basciu contro Lorenzo Pieretti onde ottenere il pagamento di differenze retributive, dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni alla settimana dal 1° giugno 1995 al 31 luglio 1998 quale cameriere di un ristorante, nonché la reintegrazione ed il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ossia intimato oralmente;

che ad avviso della Corte d'appello nessuna efficacia probatoria poteva avere una scrittura privata prodotta dal convenuto-appellato ed attestante il pagamento di trenta milioni di lire, della quale il Basciu non aveva disconosciuto la sottoscrizione ma aveva negato la veridicità ossia l'effettivo ricevimento della detta somma;

che dalle testimonianze erano risultate prestazioni lavorative eseguite saltuariamente e senza vincolo di subordinazione;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Basciu mentre il Pieretti resiste con controricorso;

che il ricorrente ha presentato memoria.

- Considerato

che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 2727, 2729, 2730, 2732, 2735, 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, sostenendo doversi considerare come provata poiché "del tutto univoca e pacifica" la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni di cameriere e con retribuzione a percentuale;

che il motivo è fondato;

che la Corte d'appello ha negato il vincolo della subordinazione in prestazioni pacificamente eseguite quale cameriere di un ristorante, a causa della "discontinuità, occasionalità e vera e propria saltuarietà" di esse;

che secondo la giurisprudenza di questa Corte il detto vincolo non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettabili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro (Cass. 10 luglio 1999 n. 7304);

che per contro sono indici di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171, 3 aprile 2000 n. 4036);

che a questi principi di diritto non si è uniformata la Corte di merito, che, oltre a negare la subordinazione sulla base delle prestazioni saltuarie, non ha detto come sia possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore, ad esempio quanto all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro;

che, accolto il motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata, rimangono assorbite le altre censure, concernenti l'ammontare della retribuzione e l'asserito valore confessorio di dichiarazioni rese dalla parte convenuta in giudizio;

che il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Roma in diversa composizione, deciderà sulle diverse voci di retribuzione, uniformandosi alle massime di diritto sopra dette e provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.